

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3881 del 14/07/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - SGS Estate srl - Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Modifica dell'autorizzazione n. DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 - Pratica ARPAE n. 10249/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4063 del 13/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - SGS Estate srl - Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Modifica dell'autorizzazione n. DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 - Pratica ARPAE n. 10249/2026

La dirigente responsabile di Arpae SAE di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

la società SGS Estate srl con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG) è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con Determinazione n. **DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025** in virtù della quale è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5, R12, R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto sito in via Verdi n. 26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO).

L'autorizzazione ha validità sino al 17/04/2035 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in fognatura (artt. 124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs 152/06);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, della Parte Quinta del D.Lgs.152/06);
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995);

VISTA l'istanza che la ditta SGS Estate srl ha presentato in data 12/02/2026 (rif. prot. ARPAE n. 27071), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Verdi n. 26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO).

PRESO ATTO che:

La richiesta di modifica consiste nella cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di quattro diversi flussi di materiale derivanti dal trattamento dei rifiuti di vetro, attualmente gestiti come rifiuti (EER 191205), con destinazione diversa da quella della fusione del vetro.

I Materiali ai quali si intende attribuire la qualifica di EoW sono così definiti:

L1 Granella (Glass Inert filters): frazione extra-fine derivante dai sistemi di abbattimento polveri;

L2 Granella (Glass mixed): frazione derivante dalla vagliatura post-essiccazione;

L3 e L4 Granella (Glass Inert): frazioni derivanti dalla selezione ottica.

I materiali recuperati sono destinati all'impiego in edilizia (aggregati per calcestruzzi conformi alla norma UNI EN 12620) e nell'industria ceramica e dei laterizi.

In parallelo a questa nuova gestione come EoW dei quattro materiali, la ditta intende comunque mantenere la possibilità di gestire ancora gli stessi come rifiuti qualora il mercato non fosse in grado di assorbire come EoW la totalità dei quantitativi prodotti.

La modifica non richiede interventi impiantistici o modifiche degli stoccaggi in quanto i materiali si ritiene abbiano già le caratteristiche idonee alla cessazione della qualifica di rifiuti per gli scopi ai quali si intendono destinare.

Non sono previste variazioni nelle emissioni in atmosfera, negli scarichi o nel rumore rispetto a quanto già autorizzato.

VALUTATO, pertanto, che la modifica proposta assume caratteri di non sostanzialità ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica.

DATO ATTO CHE:

con nota n. 52576 del 20/03/2026 il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di San Cesario s/P, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, HERAcquaModena S.r.l e il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena;

PRESO ATTO CHE:

nell'ambito del procedimento non sono pervenuti pareri ostativi alla modifica in oggetto, mentre sono stati acquisiti:

- il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs 152/06 formulato dal Presidio Territoriale di ARPAE di Modena (rif. prot. ARPAE n. 94515 del 22/05/2026), nel quale si esprime parere favorevole alle modifiche richieste, con prescrizioni;
- il parere igienico sanitario favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L (rif. prot. ARPAE n. 102691 del 05/06/2026)

CONSIDERATO CHE, in data 21/05/2026 la scrivente Agenzia ha fatto richiesta della comunicazione Antimafia alla Prefettura di Bergamo attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (N° protocollo: PR_BGUTG_Ingresso_0074544_20260521).

VERIFICATO CHE sono trascorsi i 30 giorni di cui al comma 4 dell'art.88 del d.lgs.159/2011.

PRESO ATTO dell'autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 d.lgs.159/2011 dei soci titolari di cariche (trasmessa con prot. 27071 del 12/02/2026), decorso il termine di cui al comma 4 dell'art.88, trattandosi di soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, si procede ai sensi del comma 4-bis dell'art.88 di cui al d.lgs.159/2011, in assenza della comunicazione antimafia.

CONSIDERATO CHE:

dall'attività di recupero dei rifiuti si producono anche dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (aggregati per calcestruzzi conformi alla norma UNI EN 12620 e materie prime per industria ceramica e dei laterizi);

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati negli allegati EoW;

con la modifica richiesta non variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono state calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

1. Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5/R12 – Rifiuti non pericolosi**: 360.000 t/a x 12 €/t = **4.320.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

2. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 200 t x 140,00 €/t = **28.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 4.348.000,00 €

DATO ATTO CHE le modifiche proposte comportano la revisione dell'“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti” della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 per l'introduzione delle prescrizioni specifiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata nel presente atto ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06 (“End of Waste caso per caso”) e la modifica del layout a seguito della collocazione dell'EoW negli stoccaggi precedentemente dedicati al codice EER 191205;

RITENUTO, pertanto sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 151/2025, le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

che a seguito della revisione organizzativa disposta con la D.D.G. n. 7/2026, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di “Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni” e di “Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni” vengono modificate e rinominate “Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia” e “Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia”

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di modificare l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 alla Ditta SGS Estate srl con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti nell'impianto sito in via Verdi n. 26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;
2. di sostituire integralmente per aggiornamento l'"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti" e gli allegati EoW **"Aggregati per il calcestruzzo"**, **"Materiali per la produzione di laterizi"** e **"Materiali per l'industria ceramica"** della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025;
3. di dare atto che l'"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti" della presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato della DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025;
4. di dare atto che la planimetria di Layout ""Tav.9 - Lay-out Organizzativo impianto Stato di Riesame Rev.01 – 30/10/2024" allegata alla Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 è sostituita dalla planimetria di Layout aggiornata "Layout Stoccaggi - rev.1 del 18/12/2025", assunta agli atti Arpae con l'istanza di modifica del 12/02/2026 (rif. prot. ARPAE n. 27071), e allegata al presente atto.
5. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
6. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
7. di stabilire che entro 30 giorni dal rilascio del presente atto le garanzie finanziarie già prestate devono essere aggiornate sul piano formale al fine di garantirne la valenza in riferimento agli estremi del presente atto, pur non variando gli importi;
8. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica è confermata fino al giorno 17/04/2035** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
10. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti;
11. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
12. di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.
13. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare;
14. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3- septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo.
15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
16. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE.
17. di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Società SGS Estate Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), è attualmente autorizzata con Determinazione n. DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 (riesame) alla gestione dell'impianto di recupero (operazioni R5, R12 e R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26.

Il processo di recupero autorizzato si può riassumere come segue:

1) Stoccaggio e preparazione del materiale (selezione e frantumazione)

Il rottame di vetro viene consegnato in stabilimento per mezzo di autocarri, pesato, controllato visivamente e scaricato all'interno della tettoia adibita allo stoccaggio del rottame di vetro in ingresso, suddivisa in diversi comparti mediante pannelli autoportanti in calcestruzzo per accomodare le diverse qualità di prodotto ricevuto. La quantità massima di rifiuto stoccabile all'interno del suddetto fabbricato è di circa 13.000 m³.

Dai comparti di stoccaggio, una pala gommata alimenta l'impianto tramite tre linee distinte, al fine di poter miscelare diverse qualità di materie prime in ingresso e uniformare la qualità del materiale trattata nell'impianto produttivo. Vengono quindi rimosse le parti di lunghezza elevata e convogliate mediante un nastro trasportatore ad un box di stoccaggio dedicato (S01).

Il materiale vetroso viene quindi fatto passare attraverso un processo di vagliatura, frantumazione, separazione dei metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione con selezionatrice a correnti parassite dei metalli amagnetici a seguito del quale si ottiene un flusso destinato alla successiva fase di essiccazione e vagliatura o al recupero presso altri impianti del gruppo, un flusso inviato nel box per sovvalli sotto tettoia e un flusso costituito in parte da rifiuti leggeri e pesanti (metalli e CSP) destinati a recupero presso altri impianti e in parte da rifiuto vetroso destinato al ripasso nel ciclo di lavorazione.

2) Essiccazione e vagliatura

La seconda fase prevede la pulizia attraverso una linea di essiccazione e vagliatura. Il materiale così depolverato viene passato attraverso un vaglio che seleziona la frazione grossolana dalla frazione con pezzatura 0-8 mm. La prima viene passata attraverso un nastro magnetico ed una selezionatrice a correnti parassite e successivamente suddivisa mediante un vaglio vibrante nelle frazioni granulometriche 8-16 mm e >16 mm destinate al processo di selezione ottica, la seconda è inviata ad un ulteriore stadio di vagliatura dove viene creata la frazione 4-8 mm destinata al processo di selezione ottica, mentre la frazione inferiore a 4 mm è stoccata nel box S12, previo processo di umidificazione automatizzato del materiale all'interno di una coclea prima dello scarico, in attesa di essere inviata ad altri impianti di trattamento.

3) Selezione ottica

Ognuno dei tre flussi 4-8 mm, 8-16 mm, >16 mm viene inviato ad una linea dedicata di macchine di selezione ottica, che ha il compito di raffinare la selezione del vetro andando a rimuovere tutte le parti estranee quali ceramica, sassi e porcellana (CSP), plastiche sia opache che trasparenti, metalli (ivi compresi i vetri satinati), vetri resistenti al calore e vetri al piombo, ecc.

4) Stoccaggio dei prodotti selezionati

I prodotti ottenuti definiti come vetro pronto al forno (VPF), conformi alle procedure e verifiche secondo il Regolamento UE n. 1179/2012, sono inviati ai rispettivi box di stoccaggio del vetro bianco e del vetro misto.

Le aspirazioni provenienti dal forno rotativo e dal raffreddatore a letto fluido, nonché dei punti di depolverazione in impianto sono convogliate al sistema di abbattimento delle polveri (ciclone depolveratore e filtri a manica) e stoccate nel Box S12.1, previo processo di umidificazione automatizzato all'interno di una coclea posizionata prima dello scarico.

È altresì presente un sistema centralizzato di aspirazioni e canalizzazioni (Vacuum Cleaner), per consentire una più efficace pulizia dei reparti produttivi dotato di un proprio filtro a maniche. Lo scarico del materiale proveniente da questo sistema è convogliato verso il Box S12.1.

La linea di recupero del vetro (selezione, frantumazione (operazione R12) e recupero (operazione R5)) con funzionamento in continuo è situata all'interno del capannone "A" (con esclusione delle tramogge di carico poste sotto la tettoia "C").

L'impianto è dotato di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, idonea a resistere a sostanze chimicamente aggressive eventualmente fuoriuscenti dai rifiuti.

In data 12/02/2026 (rif. prot. ARPAE n. 27071), la ditta ha proposto una modifica che consiste nella cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di quattro diversi flussi di materiale derivanti dal trattamento dei rifiuti di vetro, attualmente gestiti come rifiuti (EER 191205), con destinazione diversa da quella della fusione del vetro.

I Materiali ai quali si intende attribuire la qualifica di EoW sono così definiti:

L1 Granella (Glass Inert filters): frazione extra-fine derivante dai sistemi di abbattimento polveri;

L2 Granella (Glass mixed): frazione derivante dalla vagliatura post-essiccazione;

L3 e L4 Granella (Glass Inert): frazioni derivanti dalla selezione ottica.

Questi materiali sono destinati a sostituire materie prime vergini in tre settori specifici:

- **Edilizia:** impiego di **L1** e **L2** come aggregati e filler per il confezionamento di calcestruzzi (conformi alla norma UNI EN 12620).
- **Industria dei laterizi:** utilizzo di **L1** per la produzione di elementi per pavimentazione, tegole, solai e murature, agendo come sostituto dei fondenti feldspatici.
- **Industria ceramica:** impiego di **L3** e **L4** per la produzione di piastrelle, mosaici, engobbi e smalti.

In parallelo a questa nuova gestione come EoW dei quattro materiali, la ditta intende comunque mantenere la possibilità di gestire ancora gli stessi come rifiuti qualora il mercato non fosse in grado di assorbire come EoW la totalità dei quantitativi prodotti.

La modifica non richiede interventi impiantistici o modifiche degli stoccaggi in quanto i materiali si ritiene abbiano già le caratteristiche idonee alla cessazione della qualifica di rifiuti per gli scopi ai quali si intendono destinare, tuttavia la ditta ha fornito la planimetria "Layout Stoccaggi - rev.1 del 18/12/2025", dove sono individuate le aree precedentemente dedicate al codice EER 191205 e ora utilizzate per la collocazione dell'EoW negli stoccaggi

In sede istruttoria è stata verificata la conformità dei prodotti ottenuti (aggregati per calcestruzzi conformi alla norma UNI EN 12620 e materie prime per industria ceramica e dei laterizi) ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e secondo le procedure dettate dalle "Linee guida SNPA n. 152/22" approvate con delibera del 23/02/2022.

ISTRUTTORIA E PARERI

Su richiesta di Arpae SAE, il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza contenente il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs 152/06 (rif. prot. ARPAE n. 94515 del 22/05/2026), nel quale si esprime parere favorevole alle modifiche richieste, con prescrizioni.

Pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025 opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza e indicate nel successivo paragrafo.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri sopra citati, SGS Estate srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (macinazione)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101199	Rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo – materiale pulito non contaminato)
150106	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro misti ad imballaggi metallici da raccolta differenziata urbana in contenitori stradali)
150107	Imballaggi di vetro
160120	Vetro
170202	Vetro
191205	Vetro
200102	Vetro

- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101199	Rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo – materiale pulito non contaminato)
150106	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro misti ad imballaggi metallici da raccolta differenziata urbana in contenitori stradali)
150107	Imballaggi di vetro
160120	Vetro
170202	Vetro
191205	Vetro
200102	Vetro

- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06, per i quali è ammessa **esclusivamente l'operazione di messa in riserva (R13)**, nonché i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente R13
		t
150104	Imballaggi metallici	
200140	Metalli	
TOTALE:		200

5. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 ed R5 ed alla relativa messa in riserva è pari a 360.000 t/a, di cui al massimo 25.000 t/a per l'operazione R12.
6. Il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo complessivo di rifiuti autorizzato per la messa in riserva annessa alle operazioni di recupero R12 ed R5 è pari a 13.364 t, di cui al massimo 3.000 t per l'operazione R12.
7. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato esclusivamente per l'operazione di messa in riserva (R13) è pari a 1.700 t.
8. Tutte le aree di stoccaggio rifiuti in entrata, prodotti e EOW (tettoia B, C ed area stoccaggio EOW) devono essere provviste di pavimentazione impermeabilizzata e contrassegnate da apposita segnaletica di riconoscimento, come da planimetria "Layout Stoccaggi - rev.1 del 18/12/2025" allegata al presente atto, identificativa dell'area e dei rifiuti posti in stoccaggio (EER) o delle EOW.
9. I settori della tettoia C utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso B1 (vetro), B1.1 (vetro) e B2 (metalli) devono essere mantenuti separati da pareti di contenimento. Deve essere identificato il box per lo stoccaggio dei rifiuti non conformi.
10. Per i rifiuti ammessi alla operazione R12 (vetro), lo stoccaggio è ammesso nell'area identificata con B1.1 in planimetria.
11. I settori B2 (in assenza di stoccaggi di rifiuti metallici) e B1.1 (in assenza di stoccaggi di rifiuti da destinare alla operazione R12) potranno essere utilizzati per lo stoccaggio in ingresso dei rifiuti vetrosi.
12. I settori EL1.2 (ex S12.2) e EL2 (ex S12) devono essere separati da pareti di contenimento, collocati sotto la tettoia C e provvisti di idonei sistemi di separazione.
13. L'area scoperta destinata allo stoccaggio di EOW (E01_E04), deve essere provvista di setti di separazione e dotata di un sistema di nebulizzazione per l'umidificazione dei cumuli.
14. L'altezza dei cumuli di EOW non potrà superare quella della parete di contenimento in blocchi di separazione delle varie tipologie (H 6.40 m).
15. L'altezza dei cumuli di rifiuti collocati sotto la tettoia C non potrà superare quella della recinzione perimetrale e, comunque, un'altezza massima di 7 metri.
16. L'altezza e l'inclinazione dei cumuli deve essere comunque tale da non creare problemi di stabilità.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste) di Vetro Pronto Forno in conformità al Regolamento UE 1179/12.

17. I rifiuti di cui all'articolo 3) da recuperare, i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che "cessano la qualifica di rifiuto" devono soddisfare criteri, condizioni e modalità definiti dal Regolamento UE 1179/12. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali possono essere classificati come EoW se soddisfano tutte le "condizioni" e i "criteri" dettagliati negli allegati EoW "Aggregati per il calcestruzzo", "Materiali per la produzione di laterizi" e "Materiali per l'industria ceramica" e nel paragrafo Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste) di aggregati per calcestruzzi conformi alla norma UNI EN 12620 e materie prime per industria ceramica e dei laterizi ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06.
18. In assenza di conformità a criteri, condizioni e modalità definiti dal Regolamento UE 1179/12 o dagli allegati EoW e nel successivo paragrafo Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste) di aggregati per calcestruzzi conformi alla norma UNI EN 12620 e materie prime per industria ceramica e

dei laterizi ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06, devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

19. La ditta deve mantenere la validità della propria Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale per tutta la durata dell'attività di recupero di rifiuti esercitata, come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 1179/12.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste) di aggregati per calcestruzzi conformi alla norma UNI EN 12620 e materie prime per industria ceramica e dei laterizi ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs 152/06

20. I rifiuti in ingresso all'impianto devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento UE 1179/2012.
21. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione rilasciata; qualora se ne ravvisi la necessità, dovranno essere svolti controlli supplementari anche analitici, a campione, ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
22. Qualora il mercato non assorba il materiale come EoW questo dovrà essere gestito come rifiuto (EER 191205).
23. La nomenclatura dei box di stoccaggio dovrà essere indicativa del materiale/rifiuto depositato. Pertanto i box di stoccaggio devono essere chiaramente identificati con la nuova codifica (EL1.1, EL1.2, EL2, EL3, EL4) come da planimetria allegata quando i materiali in stoccaggio saranno gestiti come EoW. In caso di stoccaggio del rifiuto EER 191205 i box dovranno riportare la nomenclatura già prevista in autorizzazione.
24. Relativamente ai materiali per edilizia definiti L1 Granella - Glass inert fines e L2 Granella - Glass mixed :
- Il prodotto ottenuto dall'operazione di recupero R5 deve essere esclusivamente quello per la produzione di calcestruzzi conformi alle norme UNI 12620:2008 ed, in modo particolare, di cui alle NTC2018 con classe di resistenza maggiore di C 12/15.
 - E' esclusa qualsiasi altra produzione di materiali per edilizia.
 - La conformità del prodotto agli standard tecnici di cui alla Normativa di riferimento UNI 12620:2008 deve essere effettuata con la periodicità indicata dal sistema di controllo della produzione di fabbrica (marcatura CE) secondo le tempistiche previste dalla procedura operativa A PO.MCE.028-SIT-All.1Rev. n° 03 del 01/07/2024.
 - Le verifiche degli standard ambientali (DM 127/2024 allegato 1, lettera d) secondo i limiti fissati nella quarta colonna della Tabella 2) devono essere effettuati con periodicità semestrale.
25. Relativamente ai materiali per l'industria dei laterizi definiti L1 Granella Glass Inert fines :
- Il prodotto ottenuto dall'operazione di recupero R5, derivante dalle varie fasi del processo di lavorazione del vetro, in particolare dall'aspirazione delle polveri generate dal forno rotativo, dal raffreddatore a letto fluido, dai sistemi di abbattimento (ciclone depolveratore e filtri a manica) e dal sistema centralizzato di aspirazioni e canalizzazioni (Vacuum Cleaner) deve avere una Granulometria inferiore ai 2 mm.
 - Per la verifica dei requisiti deve essere rispettata la procedura operativa specifica PO.HSE.009-SCP.
 - La verifica della conformità ai criteri individuati deve essere condotta con periodicità quindicinale.
26. Relativamente ai materiali per l'industria della ceramica definiti L3 Granella (Glass Inert) e L4 Granella (Glass Inert):
- Il prodotto L3 Granella - derivante dalle fasi di selezione ottica ottenuto dall'operazione di recupero R5 deve avere una granulometria con diametro di mm 0/4. Il prodotto L4 - derivante dalle fasi di selezione ottica - deve avere una Granulometria 4/12 mm.
 - Per la verifica dei requisiti deve essere rispettata la procedura operativa specifica PO.HSE.009-SCP.
 - La verifica della conformità ai criteri individuati deve essere condotta con periodicità quindicinale.
27. L'accertamento analitico, finalizzato alla verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere eseguito sulla prima produzione di End-of-Waste (EoW). Il prodotto perde la qualifica di rifiuto solo dopo l'esecuzione di tale accertamento analitico che deve essere poi ripetuto con la periodicità stabilita, nonché con la sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
28. I certificati analitici attestanti la conformità dell'EoW devono riportare tutti i limiti previsti dalla norma UNI EN12620 specifica, mentre per i materiali per i quali non sono previste norme tecniche di riferimento dovrà

essere riportata la granulometria definita nell'accordo con l'utilizzatore.

29. Dopo il primo anno di esercizio l'azienda dovrà relazionare all'Autorità Competente in merito alla risultanza delle indagini analitiche effettuate per la verifica degli standard tecnici e ambientali (dove previsti) al fine di accertare la costanza del mantenimento dei requisiti. Qualora ciò fosse dimostrato, si ritiene che la periodicità di verifiche analitiche delle EoW possa diventare annuale per le EoW destinate all'edilizia e mensili per quelle destinate all'industria dei laterizi e delle ceramiche, previo Nullaosta della AC.
30. La ditta dovrà presentare all'AC entro il 30 aprile di ogni anno un Report nel quale vengano riportati i quantitativi di EoW costituiti da L1 Granella 0/2, L2 Granella 0/4, L3 Granella 0/4 e L4 Granella 4/12 e i corrispettivi quantitativi di EER 191205 che sono stati gestiti come rifiuti.
31. La dichiarazione di conformità deve riportare almeno le seguenti informazioni: Ragione sociale del produttore, Indicazione della tipologia di sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, Indicazione del numero di lotto di riferimento e relativa quantificazione, Riferimento ai rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnico-ambientali e sanitari se previsti. Per i materiali destinati all'edilizia, nella dichiarazione dovrà essere allegata anche la documentazione inerente la marcatura CE. La dichiarazione di conformità (anche in formato elettronico) deve essere conservata presso l'impianto o presso la sede legale per un periodo di 5 anni.
32. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW dovranno essere conservati per un periodo di 1 anno presso l'impianto o altra idonea sede che verrà comunicata ad Arpae e Comune di San Cesario s/P.
33. Prima dell'inizio della produzione di ogni lotto di EoW, dovranno essere siglati con gli utilizzatori appositi documenti di impegno/accordo alla vendita riportanti, tra le altre cose, i requisiti specifici fissati nell'accordo con l'utilizzatore. Nello specifico, per quanto riguarda gli accordi con l'utilizzatore dei materiali costituiti da EoW da destinare all'industria dei laterizi e della ceramica, i requisiti specifici definiti dalla "granulometria" dovranno essere fissati nell'accordo con l'utilizzatore. Tali documenti dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
34. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per mantenere la tracciabilità del prodotto. Il Sistema di registrazione dovrà consentire la tracciabilità dei rifiuti destinati alla preparazione delle singole tipologie di EoW, indicando i quantitativi dei rifiuti, riportando i riferimenti ai movimenti del registro di carico /scarico dei rifiuti utilizzati e i riferimenti delle dichiarazioni di conformità.
35. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad aggiornare la documentazione del SGA certificato, includendo le parti eventualmente mancanti. Inoltre dovrà produrre ed inviare ad Arpae, prima dell'inizio della produzione delle EoW, idonea Procedura che definisca chiaramente le modalità con cui verranno prese le decisioni per la gestione dei materiali in uscita dal trattamento (oggetto del presente contributo), stabilendo se debbano essere considerati (EoW) o rifiuti.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R12

36. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:
 - a) per le operazioni di recupero da R1 a R11, ovvero
 - b) per una ulteriore lavorazione diversa da quella svolta nell'impianto e finalizzata alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento MPS conformi alle norme specifiche di settore ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.

Altre prescrizioni:

37. In relazione alla sorveglianza radiometrica, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. La documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal sopra citato decreto deve essere conservata in apposito registro e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza in caso di controlli.

38. Devono essere previste periodiche operazioni di derattizzazione e disinfestazione e deve essere mantenuta copia della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo.
39. Devono essere previste periodiche operazioni di risistemazione/ripristino delle pavimentazioni impermeabili in caso di danneggiamento.
40. La viabilità all'interno dell'impianto deve essere mantenuta pulita e sgombra da rifiuti e la circolazione opportunamente segnalata e regolamentata.
41. Per i rifiuti in entrata all'impianto con codice specchio devono essere acquisiti i certificati analitici relativi alle analisi chimiche effettuate dal produttore/conferitore per la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto, attestanti la non pericolosità dello stesso; tali certificati devono essere acquisiti prima del primo conferimento in impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e in occasione di variazione del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto.
42. I rifiuti in ingresso in attesa di trattamento non potranno rimanere in stoccaggio (R13) presso l'impianto per un periodo superiore ai 12 mesi.
43. Deve essere garantita presso l'area impiantistica la presenza di materiale o sostanze adsorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali.

Prescrizioni specifiche per limitare la produzione di emissioni diffuse dovute alle movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti/EOW stoccati

44. Deve essere limitata la velocità di transito di autocarri e dei mezzi d'opera all'interno dell'insediamento.
45. Deve essere installato e utilizzato il sistema di bagnatura per i cumuli di materiale con caratteristiche di EOW depositate sul lato sud/est dell'impianto.
46. Deve essere ridotta al minimo l'altezza di caduta di rifiuti/EoW nelle operazioni di carico e scarico.
47. Deve essere effettuata una pulizia giornaliera delle aree di transito mediante idonei mezzi e/o sistemi di aspirazione delle polveri sul piazzale al fine di ridurre le emissioni di polveri diffuse.
48. Gli automezzi in uscita dall'impianto devono utilizzare la vasca lava ruote.
49. Deve essere adottata ogni altra misura gestionale atta a limitare la produzione di emissioni diffuse dovute alle movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti/EOW stoccati nell'area impiantistica ed al sollevamento eolico in occasioni meteo climatiche tali da favorirne la dispersione.
50. La movimentazione ed il trasporto dei rifiuti/EoW con pala gommata dal box EL1.1 (ex S12.1) al box EL1.2 (ex S12.2), deve essere condotta con modalità tali da limitare le emissioni diffuse e con i rifiuti opportunamente umidificati.
51. Le movimentazioni e le operazioni di carico dei rifiuti/EoW depositati nei box EL2 (ex S12), EL1.1 (ex S12.1) e EL1.2 (ex S12.2) devono essere effettuate in prossimità delle relative aree di stoccaggio e mantenendo aperto soltanto uno dei due portoni installati sul lato nord del fabbricato A e nella parete di collegamento tra il fabbricato A e la tettoia C "Warehouse".
52. Oltre al rispetto delle procedure "PO.HSE.025.SCP (rev. 03-2023) - Emissioni diffuse" e "PQLABOO1SCP" e "PCQLABOO3SCP" relative al campionamento e verifica dell'umidità sui rifiuti vetrosi, la ditta dovrà tenere aggiornato un sistema di registrazione anche informatizzato nel quale riportare i dati giornalieri inerenti la determinazione dell'umidità rilevata sul "prodotto Granella mm 0-4" stoccata nel EL2 (ex S12).
53. La determinazione dell'umidità deve essere condotta sul rifiuto EER 191205 (costituito dalle polveri dei sistemi di abbattimento) o sul prodotto EoW L1 Granella (Glass inert fines) stoccato nei box EL1.1 (ex S12.1) e EL1.2 (ex S12.2) ogni qualvolta è prevista la sua movimentazione per il conferimento presso ulteriori impianti o lo spostamento al box EL2 (ex S12). Anche di tale determinazione deve essere tenuta registrazione nel sistema di cui alla prescrizione precedente.
54. Deve essere installato un contatore sulle condotte costituenti il sistema di umidificazione dei rifiuti polverulenti al fine di consentire la determinazione del quantitativo di acqua utilizzato. Il dato dei consumi deve essere riportato con frequenza mensile sempre nel sistema di registrazione di cui ai punti precedenti
55. Al fine di limitare le emissioni diffuse derivanti dagli stoccaggi dei rifiuti nei Box EL2 (ex S12), EL1.2 (ex S12.2) e S11 (EER 191205, derivati dalla lavorazione), dovranno essere mantenuti adeguati sistemi di copertura, così come meglio descritti al successivo capitolo relativo alle emissioni diffuse.
56. Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla lavorazione e collocati nelle baie da S1 a S11 dovrà rimanere confinato all'interno delle pareti di contenimento dei relativi Box e non superare l'altezza delle stesse.

57. La pulizia periodica delle aree esterne deve essere condotta giornalmente, senza risollevarsi di polvere.
58. L'impianto di umidificazione delle aree esterne deve essere periodicamente mantenuto al fine di mantenere in perfetta efficienza tutto il sistema. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta indicazione sul sistema di registrazione di cui ai punti precedenti.

Allegato EoW - Aggregati per il calcestruzzo (L1 Granella - Glass Inert filters e L2 Granella - Glass mixed)

- **Codice EER rifiuti:** 191205.
- **Processo di recupero:** R5 (Selezione, frantumazione, essiccazione, vagliatura).
- **Nome prodotto EoW :** aggregati per calcestruzzi conformi alla norma UNI EN 12620.

Condizioni

- **Destinazione d'uso:** Impiego in edilizia come aggregato e filler per calcestruzzi (conformi UNI EN 12620, classe $\geq$ C 12/15)
- **Mercato e stoccaggio:** Mercato per l'edilizia consolidato (DM 05/02/98). In assenza di domanda, il materiale è classificato come rifiuto (EER 191205).
- **Conformità normativa:**
 - Conforme alle norme UNI 12620:2008 ed, in modo particolare, alle NTC2018 con classe di resistenza maggiore di C 12/15;
 - conforme agli standard ambientali definiti dal DM 127/2024 allegato 1, lettera d) (limiti fissati nella quarta colonna della Tabella 2).
- **Verifiche:**
 - La conformità del prodotto agli standard tecnici di cui alla Normativa di riferimento UNI 12620:2008 deve essere effettuata con la periodicità indicata dal sistema di controllo della produzione di fabbrica (marcatura CE) secondo le tempistiche previste dalla procedura operativa A PO.MCE.028-SIT-All.1Rev. n° 03 del 01/07/2024.
 - Le verifiche degli standard ambientali (DM 127/2024 allegato 1, lettera d) secondo i limiti fissati nella quarta colonna della Tabella 2) devono essere effettuati con periodicità semestrale.

Criteri

- **Rifiuti in ingresso:** Codici EER autorizzati (es. 150107, 191205) già conformi ai criteri di accettazione per l'EoW di vetro standard (Reg. UE 1179/2012).
- **Processo di recupero:** Operazione R5. Il prodotto denominato L1 Granella (Glass Inert filters) deriva dai sistemi di abbattimento polveri (filtri a manica, ciclone) e Vacuum Cleaner, con umidificazione in coclea; il prodotto denominato L2 Granella (Glass mixed) è costituito dalla frazione (pezzatura < 4 mm) derivante dalla vagliatura post-essiccazione, sottoposta a umidificazione automatizzata
- **Standard del prodotto finale:** I prodotti ottenuti dal processo di recupero di cui al punto precedente dovranno rispettare quanto previsto nella norma UNI 12620:2008 ed, in modo particolare, alle NTC2018 con classe di resistenza maggiore di C 12/15; dovranno inoltre rispettare i limiti fissati nella quarta colonna della Tabella 2, allegato 1, lettera d) del DM 127/2024

L'accertamento analitico, finalizzato alla verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere eseguito sulla prima produzione di End-of-Waste (EoW). Il prodotto perde la qualifica di rifiuto solo dopo l'esecuzione degli accertamenti analitici con la periodicità stabilita e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità, che dovrà essere trasmessa alla ditta utilizzatrice unitamente ai documenti di trasporto.

Allegato EoW - Materiali per la produzione di laterizi (L1 Granella - Glass Inert filters)

- **Codice EER rifiuti:** 191205.
- **Processo di recupero:** R5 (Selezione, frantumazione, essiccazione, vagliatura).
- **Nome prodotto EoW :** materie prime per la produzione di laterizi

Condizioni

- **Destinazione d'uso:** Industria dei laterizi in sostituzione dei fondenti feldspatici
- **Mercato e stoccaggio:** Mercato dell'industria dei laterizi. In assenza di domanda, il materiale è classificato come rifiuto (EER 191205).
- **Conformità normativa:** in assenza di norme UNI di riferimento che regolamentino l'utilizzo dei materiali vetrosi nell'industria dei laterizi, definendone i criteri prestazionali e le caratteristiche tecniche, lo standard tecnico a cui far riferimento è la granulometria, che deve essere inferiore ai 2 mm
- **Verifiche:** Verifica granulometrica ogni 15 giorni tramite campionamento diretto dai cumuli nei box. Dopo il primo anno, la frequenza può diventare mensile se i risultati sono costanti. Per la verifica dei requisiti deve essere rispettata la procedura operativa specifica PO.HSE.009-SCP.

Criteri

- **Rifiuti in ingresso:** Codici EER autorizzati (es. 150107, 191205) conformi ai criteri di accettazione per la produzione di Vetro Pronto Forno (Reg. UE 1179/2012).
- **Processo di recupero:** Operazione R5. Il prodotto denominato L1 Granella (Glass Inert filters) deriva dai sistemi di abbattimento polveri (filtri a manica, ciclone) e Vacuum Cleaner, con umidificazione in coclea;
- **Standard del prodotto finale:** I prodotti ottenuti dal processo di recupero di cui al punto precedente dovranno avere granulometria inferiore ai 2 mm. L'accertamento analitico, finalizzato alla verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere eseguito sulla prima produzione di End-of-Waste (EoW). Il prodotto perde la qualifica di rifiuto solo dopo l'esecuzione degli accertamenti analitici con la periodicità stabilita e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità. Ogni lotto (definito come il peso del singolo automezzo in uscita) deve essere accompagnato da dichiarazione di conformità e accordi di vendita.

Allegato EoW - Materiali per l'industria ceramica (L3 e L4 Granella - Glass Inert)

- **Codice EER:** 191205.
- **Nome prodotto EoW :** materie prime per l'industria ceramica
- **Processo di recupero:** R5 (Selezione, frantumazione, essiccazione, vagliatura, selezione ottica).
- **Utilizzo:** materie prime per la produzione di prodotti ceramici (piastrelle, mosaici, engobbi, smalti).

Condizioni

- **Destinazione d'uso:** Industria ceramica per la produzione di piastrelle, mosaici, engobbi e smalti, in sostituzione di fondenti feldspatici,
- **Mercato e stoccaggio:** Mercato nell'industria ceramica supportato da manifestazioni di interesse. In assenza di domanda, il materiale è classificato come rifiuto (EER 191205).
- **Conformità normativa:** in assenza di norme UNI di riferimento che regolamentino l'utilizzo dei materiali vetrosi nell'industria ceramica, definendone i criteri prestazionali e le caratteristiche tecniche, lo standard tecnico a cui far riferimento è la granulometria concordata con l'utilizzatore. Il prodotto L3 Granella - deve avere una granulometria con diametro di mm 0/4. Il prodotto L4 deve avere una Granulometria 4/12 mm.
- **Verifiche:** Verifica granulometrica ogni 15 giorni tramite campionamento diretto dai cumuli nei box. Dopo il primo anno, la frequenza può diventare mensile se i risultati sono costanti. Per la verifica dei requisiti deve essere rispettata la procedura operativa specifica PO.HSE.009-SCP.

Criteri

- **Rifiuti in ingresso:** Codici EER autorizzati (es. 150107, 191205) conformi ai criteri di accettazione per la produzione di Vetro Pronto Forno (Reg. UE 1179/2012).
- **Processo di recupero:** Operazione R5. I prodotti denominati L3 e L4 Granella - Glass Inert sono costituiti dalle frazioni derivanti specificamente dalla fase di selezione ottica.
- **Standard del prodotto finale:** I prodotti ottenuti dal processo di recupero di cui al punto precedente dovranno avere granulometria 0/4 mm (L3) e 4/12 mm (L4). L'accertamento analitico, finalizzato alla verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere eseguito sulla prima produzione di End-of-Waste (EoW). Il prodotto perde la qualifica di rifiuto solo dopo l'esecuzione degli accertamenti analitici con la periodicità stabilita e la sottoscrizione della dichiarazione di conformità. Ogni lotto (definito come il peso del singolo automezzo in uscita) deve essere accompagnato da dichiarazione di conformità e accordi di vendita.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.